



# Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

## ORDINANZA N. 22 del 28.10.2022

**OGGETTO:** Disposizioni riguardanti l'accensione dei fuochi e lo svolgimento della manifestazione del 1° Novembre 2022 "fucacost e cocc priatorje".

### IL SINDACO

**Premesso** che questo comune in occasione del 1° novembre è interessato, come da consolidata tradizione, dall'accensione, ad opera dei cittadini residenti, di falò di modesta entità distribuiti sull'intero territorio del centro abitato, che ha da sempre attratto un gran numero di persone provenienti da altri comuni;

**Evidenziato** che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di sicurezza e ordine pubblico, nonché per eliminare situazioni di criticità ambientali dovute all'abbandono di contenitori, lattine, bottiglie in vetro e/o rifiuti di ogni genere nelle immediate vicinanze delle aree destinate alla manifestazione;

**Dato atto** che in prossimità dei falò, come da consuetudine ormai consolidata, vengono allestiti barbecue per la cottura su brace di variegati prodotti alimentari (carne, patate, castagne, ecc.);

**Ritenuto** di vietare, per questione di sicurezza, l'uso di bombole contenenti gas liquido (gpl) o altro combustibile infiammabile per alimentare barbecue;

**Dato, altresì, atto** che, per la gestione delle misure di sicurezza e protezione della popolazione, è stato redatto dalla Ditta KARTO-GRAPHIA di Remo Rainone specifico piano di emergenza e di evacuazione, in considerazione dei numerosi rischi a cui è sottoposto il centro abitato di Orsara di Puglia durante la manifestazione;

**Vista** la direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/10 del 18 luglio 2018, avente per oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva";

**Ritenuto** di dover adottare misure ed interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, anche al fine di prevenire ogni forma di rischio e pregiudizio per l'incolumità dei residenti e dei partecipanti;

**Considerato** che:

- l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di polizia, ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;
- che obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di garantire le condizioni di civile convivenza e vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art.8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**Ravvisata** la necessità di lasciare libere le strade individuate nel piano di emergenza quale vie di fuga in caso di eventi avversi e di transito per i mezzi di soccorso e di polizia;

**Considerato** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'Amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti da tutelare in via prioritaria;

**Visti:**

- l'art. 7 bis (Sanzioni Amministrative), 50 (Competenze del Sindaco) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) – comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante *“Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”* con particolare riguardo all'art. 3
- la Legge 24 novembre 1981, n. 1689 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;
- la Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 14/2017;
- il D.lgs. N.351 del 04.08.1999;
- il D.M. n. 60 del 02.04.2002, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/30/CE;

**Attesa** la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, salvo diverse e ulteriori disposizioni, per il giorno **1° novembre 2022**:

**1. Siano assicurate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:**

- Costituzione di ambito territoriale identificato come zona rossa, ovvero di maggior afflusso dei partecipanti;
- Predisposizione di percorsi e vie di emergenza, quale deflusso dall'area della manifestazione;
- Posizionamento di steward-volontari di VV.FF.-sanitari-protezione civile-parcheggiatori;
- Individuazione degli spazi di soccorso;
- Individuazione di spazi di servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza di pubblico;
- Previsioni di adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili;

**2. Il divieto**, tenuto conto che la normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni:

- **di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;**
- **di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;**

Il divieto di cui ai punti precedenti non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;

**3. Il divieto assoluto di utilizzo di bombole di gas liquido (gpl) o altri liquidi infiammabili per alimentare barbecue o altri sistemi per la cottura dei cibi in prossimità dei falò;**

**4. Il divieto di accensione dei falò su Via Gorizia, Via Milano e Corso della Vittoria dal civico 56 al civico 86, fino all'intersezione con Via Gradisca;**

**5. Sia mantenuta costantemente libera e sgombra da cose**, al fine di garantire il passaggio di eventuale mezzo di soccorso, la **viabilità identificata di “Emergenza”** nel Piano di Emergenza e di Evacuazione, interessata da Via Ponte Capò, Via Milano, Via Gorizia, Via Asiago, Via Gramsci, Via Di Vittorio, Via Della Croce, Via San Rocco e Via Cupa;

**6. In merito alla accensione dei fuochi**

Che il divieto di accensione dei fuochi all'aperto non opera nella giornata del 1° novembre 2022, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, nel rispetto dei quantitativi e dei dettami di sicurezza di cui alle norme in vigore, con osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) La legna da ardere deve essere posizionata su strade pubbliche a debita distanza da case e reti elettriche, verso i numeri civici pari e in modo da lasciare una corsia di almeno 3,50 m per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso antincendio e sanitari;



- b) Sotto il cumulo di legna deve essere posto adeguato spessore di sabbia al fine di evitare danni al suolo sottostante;
- c) Il cumulo di legname deve avere un diametro massimo di 1,00 m ed altezza massima di 1,00 m, con altezza massima di fiamma di 1,00 m;
- d) Deve essere bruciato soltanto legna, con esclusione di qualsiasi altro materiale;
- e) Dal momento che la combustione di materiali legnosi, come tutti i fenomeni di combustione, libera sostanze inquinanti con generazione di ossidi vari, la legna impiegata per il fuoco non deve essere trattata con prodotti fitosanitari o verniciata o impregnata e non deve essere impiegato materiale di risulta, anche se proveniente da attività agricola;
- f) Ogni fuoco deve essere vigilato da specifico personale esperto all'accensione e gestione degli stessi, con dotazione di apposito estintore in caso di emergenza e pericolo e costante controllo per evitare l'avvicinamento al fuoco da parte di eventuali curiosi;
- g) Ogni fuoco deve essere gestito in sicurezza e prevenzione di eventuale danno, evitando possibili cadute di scorie incandescenti, indirizzate verso persone, abitazioni e reti elettriche ivi presenti;
- h) A manifestazione conclusa, deve essere assicurato il completo spegnimento di ciascun fuoco, la bonifica del sito e lo smaltimento dei residui della combustione, quindi la completa fruibilità del suolo pubblico;

#### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

#### **AVVERTE**

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione previste per legge;

#### **AVVISA CHE**

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia, al Sig. Prefetto di Foggia;

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Orsara di Puglia;

#### **AVVERTE CHE**

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 28.10.2022



IL SINDACO

Mario Gerardo Carmine Simonelli